



MASSIMARIO PERIODICO DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO

A CURA DELL' U.N.G.D.C.E.C.

PRIMA EDIZIONE



Massimario periodico della giurisprudenza di merito a cura dell' U.N.G.D.C.E.C. | prima edizione

Siamo lieti di presentare la prima edizione del massimario a cura della commissione "Processo tributario" dell'U.N.G.D.C.E.C.

Questo lavoro nasce dall'intento di conoscere e condividere gli ultimi e più recenti orientamenti della giurisprudenza di merito relativi alle diverse casistiche di accertamento, riscossione e, più in generale, alle controversie concernenti i tributi erariali e locali.

La nostra volontà è quella di creare un "periodico", in modo da poter diffondere e render note le sentenze più significative depositate nelle varie Commissioni tributarie Regionali.

Alla prossima edizione, nella speranza che il presente possa essere d'ausilio a tutti i colleghi interessati!

A cura di:

Anatriello Fabio	- <i>Componente Commissione Processo Tributario</i>
Bartoli Giulio	- <i>Componente Commissione Processo Tributario</i>
Chiumiento Raffaella	- <i>Componente Commissione Processo Tributario</i>
De Pisapia Attilio	- <i>Componente Commissione Processo Tributario</i>
De Giosa Alessandro	- <i>Componente Commissione Processo Tributario</i>
Forino Paolo	- <i>Componente Commissione Processo Tributario</i>

Con il contributo di:

Federico Giotti	- <i>Giunta Nazionale Ungdcec</i>
Francesco Cataldi	- <i>Giunta Nazionale Ungdcec</i>
Cristiana Ciabatti	- <i>Presidente Commissione Processo Tributario</i>
Bertagnin Jacopo	- <i>Componente Commissione Processo Tributario</i>
Contarino Mauro	- <i>Componente Commissione Processo Tributario</i>
Della Santina Nicola	- <i>Componente Commissione Processo Tributario</i>
Ferrucci Alessandra	- <i>Componente Commissione Processo Tributario</i>
Franco Giuseppe	- <i>Componente Commissione Processo Tributario</i>
Gandolfo Cristina	- <i>Componente Commissione Processo Tributario</i>
Gerundino Maria Consuelo	- <i>Componente Commissione Processo Tributario</i>
Gusmano Fabio Antonio	- <i>Componente Commissione Processo Tributario</i>
Iannitelli Alfredo	- <i>Componente Commissione Processo Tributario</i>
La Manna Mario	- <i>Componente Commissione Processo Tributario</i>
La Regina Alessandro	- <i>Componente Commissione Processo Tributario</i>
Modica Concetto	- <i>Componente Commissione Processo Tributario</i>
Musso Salvatore	- <i>Componente Commissione Processo Tributario</i>
Simonetti Vincenzo	- <i>Componente Commissione Processo Tributario</i>



Notificazione – avvisi di accertamento – società con residenza estera – necessità notifica presso indirizzo estero – mancanza degli adempimenti previsti – nullità – conseguente nullità della successiva ingiunzione di pagamento

In materia di notificazione di atti tributari, l'art. 60 del D.p.r. 600/1973 stabilisce che *"la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo"*. Ciò premesso, il mancato rispetto di tale modalità di notificazione comporta la nullità della notifica dell'avviso di accertamento, che determina, a cascata, la nullità dell'ingiunzione di pagamento impugnata.

CTR TOSCANA, SENTENZA N. 51/2021 DEPOSITATA IL 19/01/2021 (a cura del Dott. Giulio Bartoli)

Dividendi società di capitali – tassazione ai fini IRAP – non sussiste – posta che non transita da conto economico – esclusione dall'imposizione fiscale ai fini IRAP

La distribuzione, a favore del socio unico società di capitali, di un dividendo, trattandosi di una mera operazione finanziaria e, quindi, di una posta che non transita da conto economico, non è soggetta ad imposizione IRAP. Il tutto in modo conforme alla circolare n. 27/E del 2009 dell'Agenzia delle Entrate.

CTR TOSCANA, SENTENZA N. 244/2021 DEPOSITATA IL 25/02/2021 (a cura del Dott. Giulio Bartoli)

Inutilizzabilità dei documenti non prodotti in sede amministrativa all'Ufficio – sussiste – violazione art. 32, comma 4, D.p.r. 600/1973

Sono tardivi e inutilizzabili i documenti non prodotti a seguito di esplicita richiesta dell'amministrazione finanziaria in sede istruttoria, in violazione dell'art. 32, comma 4, D.p.r. 600/1973. Tali documenti sono da dichiarare tardivi e inutilizzabili anche in appello.

CTR TOSCANA, SENTENZA N. 1/2021 DEPOSITATA IL 14/01/2021 (a cura del Dott. Giulio Bartoli)



Accertamento su conti correnti personali del socio – assenza di preventiva notifica di PVC- nullità – sussiste – violazione contraddittorio preventivo.

Legittima la verifica sui conti correnti della società, previa notifica di PVC. Illegittimo, invece, il controllo diretto sui conti correnti personali del socio della società in assenza di previa notifica di specifico PVC. Tale illegittimità determina la nullità dell'accertamento, per totale assenza di contraddittorio preventivo, in violazione della Legge 212/2000, art. 12, comma 7.

CTR TOSCANA, SENTENZA N. 606/2021 DEPOSITATA IL 21/05/2021 (a cura del Dott. Giulio Bartoli)

Notificazione cartella di pagamento ex art. 60, comma 1, lett. a), D.p.r. 600/1973 – notifica al portiere – necessità seconda raccomandata informativa – sussiste - distinte postali – inutilizzabili – consegue nullità della notifica.

La notificazione della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 60, comma 1, lettera a) del D.p.r. 600/1973 mediante consegna nelle mani del portiere deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa. A nulla rileva il versamento in atti, da parte dell'esattore, di mere distinte postali, che non provano la corretta notifica, trattandosi di atti interni che non assurgono a valore di prova.

CTR SICILIA, SENTENZA N. 5050/2021 DEPOSITATA IL 26/05/2021 (a cura del Dott. Giulio Bartoli)

Avviso di pagamento – autotrasporti – accisa sul gasolio per autotrazione – indebita compensazione – mancanza degli adempimenti – rigetto dell'appello

Nell'ambito dei trasporti e dettagliatamente in quello delle accise sul carburante, l'art. 4 DPR 277/2000 stabilisce che "l'Ufficio del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, entro sessanta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni o degli elementi e delle documentazioni mancanti, determina l'importo complessivo del credito spettante. Gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ivi compresa quella unificata, utilizzano il credito in compensazione entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto per effetto delle disposizioni del comma 2". L'indebita compensazione ed il mancato rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente, alla luce della perentorietà della norma stessa, comporta il rigetto dell'appello proposto.

CTR PUGLIA, SENTENZA N. 4/2021 DEPOSITATA IL 05/01/2021 (a cura del Dott. Alessandro De Giosa)



Notificazione – cartella di pagamento – omessa apposizione firma digitale .p7m – inesistenza giuridica della notifica – non sussiste – sanatoria per raggiungimento dello scopo della notifica – sussiste – consegue

In caso di irrituale notifica a mezzo Pec della cartella di pagamento, in formato .pdf, ancorché priva della estensione .p7m, indicativa della firma digitale apposta sull'atto, il vizio dell'atto deve ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) della notifica. Invero, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PadES, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014, sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni .p7m e .pdf.

CTR NAPOLI, SENTENZA N. 47/2021 DEPOSITATA IL 04/01/2021 (a cura del Dott. Attilio De Pisapia)

Accertamento – Indagini Bancarie – Legittimità dei controlli, presunzione di ricavi a nero e onere probatorio in capo al contribuente – Fatture soggettivamente inesistenti – Indetraibilità dell'IVA

Al fine di legittimare l'attività di verifica sulle movimentazioni bancarie del contribuente, non è necessario che l'Ufficio finanziario disponga di particolari autorizzazioni né può essere invocata l'inutilizzabilità dei dati acquisti. Qualora dall'analisi del c/c risultino versamenti di denaro non riconducibili all'attività di impresa, e, per i prelevamenti, non vi siano giustificativi che consentano di dimostrare utilizzo o destinazione del denaro prelevato, le operazioni verranno considerate ricavi non dichiarati da recuperare a tassazione.

Nel caso di fatture soggettivamente inesistenti l'indetraibilità dell'IVA può essere contestata quando l'Ufficio dimostri il coinvolgimento del destinatario della documentazione al disegno frodatario intrapreso dall'emittente, di contro, il contribuente può difendersi dalle presunzioni dell'Ufficio dimostrando di aver agito, nello svolgimento delle attività commerciali, con ordinaria diligenza, da cui deriva, come ovvio corollario, l'impossibilità di contestare la partecipazione consapevole al meccanismo in frode alla legge.

CTR CAMPANIA, SENTENZA N. 3012/2021 DEPOSITATA IL 01/04/2021 (a cura del Dott. Fabio Anatriello)



IRESA – Presupposti impositivi e gestione della riscossione – Compatibilità della normativa locale e nazionale con quella comunitaria

L'imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aereomobili (IRESA) è stata istituita con l'articolo 90 della legge 21/11/2000 n. 342 ed attuata con ulteriori interventi (D.Lgs 13/2005, D.Lgs 68/2011 art. 8 D.L. 145/2013, modificata dall'art.1 comma 155 L.R. 16/2014). Il gettito conseguito viene utilizzato per la realizzazione e il completamento di sistemi di monitoraggio acustico, disinquinamento acustico ed indennizzo della popolazione residente nelle zone limitrofe la zona aeroportuale. Il soggetto inciso dall'imposta è l'esercente degli aeromobili mentre la riscossione è concentrata nelle mani della GESAC che provvede a riversare gli importi conseguiti alla Regione Campania. L'imposta si configura come tributo proprio derivato poiché l'istituzione è subordinata a legge statale mentre, la gestione e riscossione, è demandata all'ente locale. Il modello legale dell'imposta è compatibile con la direttiva comunitaria che si prefigge lo scopo di ridurre gli impatti e le emissioni acustiche.

CTR CAMPANIA, SENTENZA N. 1729/2021 DEPOSITATA IL 25/02/2021 (a cura del Dott. Fabio Anatriello)

Rimborso Iva – società non operativa - situazioni oggettive - impossibilità di conseguimento ammontare minimo di ricavi - scopo elusivo – non sussiste – consegne - perdita del diritto – non sussiste - prescrizione decennale -cessazione attività

In presenza di situazioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi dell'art. 30 l. 724/1994 ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società può chiedere la disapplicazione delle disposizioni antielusive ai sensi dell'art. 37-bis comma 8 del DPR n. 600 del 1973. Al fine di attestare il ricorrere di tali "oggettive situazioni" – la società di comodo intenzionata a richiedere il rimborso Iva può presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 76, DPR 28.12.2000, n. 445, mediante compilazione dell'apposito campo del quadro VX della dichiarazione Iva. Il diritto al rimborso spetta anche in caso di omessa presentazione del quadro VR qualora il contribuente cessato abbia esposto il credito IVA a rimborso nella dichiarazione annuale (riga RX4), che configura già formale esercizio del diritto.

Ove si tratti "di richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta risultata alla cessazione dell'attività, la richiesta è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale, non a quello biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, applicabile in via sussidiaria e residuale, solo in mancanza di disposizione specifiche".

CTR NAPOLI, SENTENZA N. 2389/2021 DEPOSITATA IL 16/03/2021 (a cura della Dott.ssa Raffaella Chiumiento)



Notificazione cartella di pagamento agli irreperibili – irreperibilità relativa – adempimenti essenziali – seconda raccomandata informativa obbligatoria – sussiste – mancata prova – nullità della notificazione

La procedura di notificazione per irreperibilità relativa degli atti tributari (quali sono le cartelle di pagamento), ove compiuta a mezzo del messo esattoriale, VA EFFETTUATA NELLE MODALITA' DI CUI ALL' ART. 60, COMMA I, LETTERA B-BIS, D.P.R. 600/73, letta in combinato disposto con gli artt. 139 e 140 c.p.c.. Essa si sostanzia nelle formalità già rammentate dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 3/2010 e n. 258/2012, e cioè: 1) consegna dell' atto a persona diversa dal destinatario; 2) la spedizione e la effettiva ricezione del destinatario di una raccomandata informativa con avviso di ricevimento, per avvisarlo dell' avvenuta consegna dell' atto ad altra persona (c.d. CAN o comunicazione di avvenuta notifica. Ergo, in caso di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, ai fini del suo perfezionamento, è necessario che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa operante, incluso l' inoltrato al destinatario e l' effettiva ricezione della raccomandata informativa non essendone sufficiente la sola spedizione" (Cass. 17235/2018; 2868/2017; 9782/2018; 6513/2018; 25079/2014; 14316/2011). Tale orientamento è stato ribadito di recente dalle Sezioni Unite della suprema corte di Cassazione, Sentenza n. 10012/2021.

CTR SALERNO, SENTENZA N. 4583/2021, DEPOSITATA IL 04.06.2021 (a cura del Dott. Paolo Forino)

Accertamento: efficacia probatoria della sentenza penale di condanna di "patteggiamento" ai fini tributari. Illecita commercializzazione del GPL ad uso domestico e applicazione dell'aliquota agevolata.

La presenza di sentenza penale di condanna, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. "patteggiamento" rappresenta elemento idoneo di prova del giudice di merito tale da conferire legittimità e validità alla pretesa erariale, salvo l'onere, in capo al contribuente, di dimostrare che le contestazioni mosse nei suoi confronti siano prive di fondamento. La vicenda prende le mosse da apposite indagini condotte dalla GDF, trasfuse in PVC secondo cui, con il concorso di più soggetti, si procedeva alla commercializzazione del GPL destinandolo consapevolmente ad autotrazione, sebbene dall'analisi documentale appariva che le cessioni del prodotto fossero ad uso domestico, conseguendo, in modo del tutto illegittimo, un vantaggio fiscale ai fini IVA. Più precisamente le vendite di gas petroliferi liquefatti contenuti in bombole da 10 a 15 kg sono considerate ad uso domestico con l'applicazione di aliquota IVA agevolata del 9%. Qualora risulti una commercializzazione distorta del prodotto (il contribuente cedeva il bene ad uso autotrazione e non domestico, provocando alterazioni nella procedura di accertamento e pagamento dell'accisa) l'agevolazione fiscale non può essere riconosciuta. Essendo stata acclarata la responsabilità penale del soggetto destinatario dell'atto di accertamento, inevitabilmente il giudice di merito dispone di un portato probatorio utile e valido per conferire legittimità alla pretesa tributaria.

CTR CAMPANIA, SENTENZA N. 897/2021 DEPOSITATA IL 26/01/2021 (a cura del Dott. Fabio Anatriello)